



Città Metropolitana di Palermo

Ragioneria Generale - Ufficio Staff Pnrr

Ai Dirigenti
della Città Metropolitana di Palermo
LORO SEDE
Ai Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Palermo
LORO SEDE

Trasmesso tramite pec

Oggetto: Procedure finanziarie e contabili relative alla gestione delle risorse PNRR e PNC: semplificazioni, deroghe e anticipazioni – FAQ ARCONET n.48 del 15.12.2021

Facendo seguito alle recenti novità normative introdotte al fine di assicurare il tempestivo avvio degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, con la presente Circolare è nelle intenzioni di questa Amministrazione, in qualità di soggetto attuatore e di ente titolare di interventi PNRR, fornire un quadro metodologico e semplificativo in ordine alle procedure di gestione finanziaria e contabile delle risorse dirette a favorire l'attuazione del Piano.

Invero, la necessità di utilizzare concretamente le risorse del *Next Generation EU* ha recato con sé l'esigenza di snellire e accelerare le procedure per la realizzazione degli investimenti nell'ambito della riforma, da cui ne è derivata l'introduzione di norme speciali volte a prevedere strumenti di flessibilità in materia di accertamenti, variazioni di bilancio, anticipazioni e deroghe dei finanziamenti PNRR e PNC, avuto riguardo specificatamente la contabilità degli enti locali.

In considerazione delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), del Decreto 11 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'art 9 del D.L. 152/2021 - approvato in via definitiva e in attesa di pubblicazione- nonché delle recenti Faq fornite dalla Commissione Arconet, si rappresentano di seguito le procedure di flessibilità introdotte per favorire l'attuazione del Piano, anche al fine della prossima predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2022/2024.

1. TRASFERIMENTO E ACCERTAMENTO DELLE RISORSE PNRR E PNC

L'art. 15, co. 4 del D.L. 77/ 2021 dispone che le Regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Per accelerare l'impegno di spesa, dunque, la norma consente l'accertamento delle entrate dalle risorse PNRR e PNC, nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, sulla base dell'assegnazione del contributo ovvero della delibera di riparto, consentendo la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa.





Nell'ipotesi in cui i decreti prevedano l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.

2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO IN DEROGA AI LIMITI

Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le eventuali risorse PNRR e PNC accertate e non utilizzate al 31/12 confluiscono nel risultato di amministrazione – parte vincolata.

Il comma 3 dell'art.15 del D.L. 77/2021 stabilisce, infatti, che le Regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali che adottano sistemi di contabilità omogenei "utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNNR e del PNC, che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'art.1, commi 897 e 898, della legge n.145 del 2018". Ne consegue che, negli enti in disavanzo, tali risorse in avanzo possono essere utilizzate in deroga ai limiti.

3. ANTICIPAZIONI DI CASSA: ACCERTAMENTO E MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE

Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio, gli enti territoriali attuatori di progetti PNRR possono ottenere anticipazioni. L'art. 9 del D.L.152/2021, rubricato "Gestione contabile delle risorse destinate all'attuazione del PNRR" reca, ai commi 6 e 7, norme di natura contabile finalizzate ad assicurare anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, al fine di assicurare ai medesimi la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari.

Più precisamente, il comma 6 consente al MEF di disporre anticipazioni, a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito con l'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, da destinare direttamente ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, ivi compresi gli enti territoriali.

Le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, e costituiscono, per i soggetti attuatori, tra cui gli enti territoriali, trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

Sul punto, con D.M. 11 ottobre 2021 del MEF, recante "procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre n.178", sono state disciplinate le modalità di accesso e di utilizzo del fondo.

In particolare, all'art. 2, comma 2, del citato D.M. è previsto che il Servizio Centrale PNRR provvede a rendere disponibili risorse mediante una anticipazione di una prima quota di trasferimenti fino ad un massimo del 10% del costo del singolo intervento, importo ulteriormente incrementato in casi eccezionali se debitamente motivato dall'amministrazione titolare dell'intervento; inoltre, sono previste successive erogazioni "fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178". La richiesta di erogazioni dei fondi,





pertanto, consentirà ai soggetti attuatori di ricevere le risorse necessarie per disporre i pagamenti in favore dei destinatari finali, contabilizzandole in termini di competenza come trasferimenti.

Tali trasferimenti versati in anticipo devono essere accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso; inoltre, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi è attivato il Fondo Pluriennale Vincolato.

Quanto alla contabilizzazione delle anticipazioni, i soggetti attuatori contabilizzano tali anticipazioni come **trasferimenti** di risorse del PNRR. In effetti, trattandosi di anticipazioni finalizzate all'attuazione tempestiva degli interventi del Piano queste sono erogate anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali; tuttavia, tali risorse non costituiscono anticipazioni di liquidità ma anticipazioni da contabilizzare alla stregua di trasferimenti.

Il comma 7 dell'art. 9 del D.L. 152/2021 prevede, altresì, che le risorse erogate come anticipazioni sono poi tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi che hanno attivato le anticipazioni, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio. Pertanto, nel caso in cui l'ente riceva anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazioni ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo. Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari.

4. VARIAZIONI DI BILANCIO

Le risorse del PNRR e del PNC sono entrate vincolate.

L'art.175 del TUEL, rubricato "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione" stabilisce al 3 comma, lettera a), che le variazioni al bilancio che concernono l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno, in deroga all'ordinario termine previsto per l'iscrizione di di nuove o maggiori entrate termine fissato non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Ne consegue che per le risorse PNRR e PNC l'ente locale può variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove entrate, stanziare i correlati cronoprogrammi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate, trattandosi di risolse vincolate.

4.1 Variazione di bilancio in esercizio provvisorio/gestione provvisoria

In materia di variazione di bilancio, inoltre, viene in rilievo la previsione contenuta all'art.15, comma 4-bis del D.L. 77/2021, inserita in sede di conversione del predetto decreto.

La richiamata disposizione normativa autorizza gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria a variare il bilancio iscrivendo i relativi finanziamenti statali ed europei per investimenti in deroga all'art.163 del Tuel, consentendo tale deroga per gli anni dal 2021 al 2026. (Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto n. 267 e dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118).

5. TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI E CONTABILITA' SEPARATA

L'articolo 9 del D.L. 77/2021, rubricato "Attuazione degli interventi", prevede che la "realizzazione operativa" degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza spetti alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni e agli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze istituzionali o della titolarità degli interventi, quale definita nel Piano.





Con particolare riferimento all'attuazione dei singoli interventi, i soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una "contabilità separata" per l'utilizzo delle risorse del PNRR, nonché a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e audit (art. 9, commi 3 e 4), nel rispetto delle disposizioni in materia previste dal Regolamento (UE) 2021/241 ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Circa l'utilizzo delle risorse e il ricorso alla "contabilità separata", l'art. 3, c.3, del D.M. 11 ottobre 2021 stabilisce che con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

6. TRASFERIMENTO RISORSE PUI (art. 21 D.L. 152/2021) - CHIUSURA DEGLI INTERVENTI PNRR

In materia di gestione delle risorse, l'art. 2, comma 3, del D.M. 11 ottobre 2021 del MEF dispone che le quote di risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU -"sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari", secondo le modalità indicate al successivo comma 4, "ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni".

Con particolare riferimento alla Misura di investimento "Piani Integrati" – M5C2 – Investimento 2.2 del PNRR, il comma 1 dell'art. 21 D.L. 152/2021 assegna risorse alle Città Metropolitane, per il periodo 2021-2026, ai fini della predisposizione di programmi urbanistici di rigenerazione urbana.

In qualità di beneficiarie, le Città metropolitane sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana. Come recentemente precisato in apposite FAQ predisposte dal Ministero dell'Interno, qualora soggetto attuatore diretto sia un ente locale diverso dalla Città Metropolitana le risorse transitano nei bilanci dei soggetti attuatori i quali sono tenuti, inoltre, ad adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la completa tracciabilità delle risorse del PNRR ai sensi dell'art. 9, co. 4 del D.L. 77/2021. A ciò si aggiunge che i soggetti attuatori e la Città Metropolitana sono tenuti altresì agli obblighi previsti dall'atto di adesione ed obbligo di cui al comma 10 dell'art. 21 del D.L. 152/2021.

Il PNRR prevede termini stringenti per l'efficace attuazione degli investimenti e delle riforme; pertanto, al fine di favorire la sua realizzazione, si raccomanda di rispettare gli impegni che ciascuna amministrazione è tenuta ad osservare nonché il rispetto del termine di chiusura degli interventi fissata per il 2026.

Il Funzionario Responsabile

Autonella Pompeo)

Il Ragioniere Generale (Dott. Massimo Bonomo)